



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Roma, data del protocollo

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO
PER LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

e per conoscenza

AL GABINETTO DEL MINISTRO
SEDE

OGGETTO: Decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2023, n. 176

Com'è noto, nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 283 in data 4 dicembre scorso è stata pubblicata la legge 1 dicembre 2023, n. 176, di conversione – con modificazioni - del decreto-legge in oggetto.

Si premette che il cennato decreto-legge si pone nel solco del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 15 e del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, che hanno parimenti interessato le materie della sicurezza e dell'immigrazione, mediante disposizioni finalizzate a realizzare un più efficace contrasto all'immigrazione irregolare e una valorizzazione degli istituti finalizzati ad incentivare l'immigrazione regolare nel territorio nazionale, nonché alla rivisitazione di taluni istituti della delicata materia della protezione internazionale, dei minori stranieri non accompagnati e dell'accoglienza dei cittadini stranieri aventi titolo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Quanto sopra premesso, per quanto riguarda i profili di competenza di questo Dipartimento, in relazione al decreto-legge in oggetto si ritiene opportuno richiamare l'attenzione su talune disposizioni di particolare interesse delle SS.LL.

Si fa riferimento, in particolare, all'articolo 5, comma 1, lett. a), all'articolo 7 e all'articolo 8 del decreto-legge in commento.

Gli articoli 5 e 7 si ispirano all'esigenza di ottimizzare l'utilizzo delle strutture costituenti la rete nazionale di accoglienza per gli stranieri aventi titolo.

In particolare, **l'articolo 5, al comma 1, lett. a)** interviene sull'intero sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (msna), mediante la novella apportata all'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che introduce meccanismi di rimodulazione dell'intero dispositivo di accoglienza di tali minori.

In particolare, la disposizione in commento prevede:

- l'allungamento da 30 gg. a 45 gg. del periodo massimo di permanenza del minore nelle strutture governative di prima accoglienza di cui all'articolo 19, comma 1, ai fini del corretto svolgimento delle operazioni ed attività previste in tali centri;
- il costante adeguamento della rete della prima accoglienza dei msna e del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), anche in ragione degli arrivi in frontiera e dei rintracci di tali minori;
- l'introduzione di un diverso criterio di rimodulazione della capienza del Sistema di Accoglienza e Integrazione (di seguito SAI) di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, che viene ora specificamente commisurata in relazione alle presenze di tali minori nei centri di prima accoglienza di cui al comma 1 e nei cd. CAS minori di cui al comma 3-*bis* dell'art. 19 citato;
- l'inversione del precedente criterio di sussidiarietà in caso di insufficienza di posti per tali minori nella rete statale di accoglienza, essendo ora previsto che il ricorso alla pubblica autorità del Comune, in cui il msna si trova, viene effettuato dopo aver verificato l'incapienza non solo della rete del SAI (ipotesi già prevista nel modello organizzativo preesistente), ma anche della rete dei cd. CAS minori, che in precedenza veniva invece interessata solo dopo aver sperimentato senza successo il ricorso alla pubblica autorità del Comune.

Tenuto conto della rilevanza strategica del SAI, anche relativamente all'accoglienza dei msna, si confida nella costante efficace azione di sensibilizzazione degli enti locali da parte delle SS.LL., che attraverso l'auspicato incremento del novero dei Comuni che aderiscono al cennato Sistema consentirebbe di rafforzare l'azione diretta a potenziare la rete



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

nazionale di accoglienza dei cittadini stranieri aventi titolo, ovviamente nei limiti della dotazione finanziaria del pertinente capitolo di bilancio.

La novella in commento tiene conto delle esigenze di accoglienza dei msna, anche in ragione dei numerosi arrivi che si sono registrati nell'ultimo anno: mediante la modifica apportata al comma 3-*bis* citato, è ora previsto – comunque nel contesto di arrivi consistenti e ravvicinati – che in caso di momentanea indisponibilità di posti nei cd. CAS minori, com'è noto destinati all'accoglienza dei msna ultraquattordicenni, il Prefetto può avvalersi di un duplice meccanismo di flessibilità costituito, da un lato, dalla possibilità di derogare – nei casi di estrema urgenza - al limite massimo di capienza nella misura massima del 50% dei posti previsti e, dall'altro, in caso di indisponibilità di posti in tali CAS minori, dalla possibilità di disporre la provvisoria accoglienza dei minori *ultrasedicenni* in *sezioni dedicate* dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del d. lgs. n. 142/2015, per un periodo non superiore a 90 giorni, prorogabili al massimo di ulteriori 60 giorni.

Ciò premesso, atteso il significativo numero di msna presenti nei territori, preme richiamare nuovamente l'attenzione della SS.LL. circa la necessità strategica di attivare un congruo numero di c.d. CAS per minori, al fine di assicurare un'accoglienza dedicata a tale categoria di beneficiari, così assicurando una rete ampia di strutture statali.

Inoltre, le SS.LL., in accordo con gli enti gestori, vorranno altresì effettuare, con ogni consentita sollecitudine, una ricognizione delle strutture di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 citati, al fine di individuare quelle che, per le loro connotazioni logistico-strutturali, si prestano agevolmente alla possibilità di consentire un eventuale aumento della capienza nei limiti previsti e alla individuazione di un'area dedicata ai minori ultrasedicenni, senza pregiudizio per la generale funzionalità della struttura per i migranti maggiorenni ivi accolti¹.

Resta ferma, in simili ipotesi, la necessità di provvedere alla sottoscrizione degli atti aggiuntivi del caso, onde adeguare i rapporti contrattuali.

In particolare, per quanto concerne l'erogazione di servizi dedicati, si evidenzia l'opportunità di adottare appositi atti aggiuntivi volti ad assicurare le adeguate prestazioni del caso².

¹ Con riferimento alle citate ipotesi di deroga alle capienze previste per le strutture destinate all'accoglienza dei msna, si rammenta che l'articolo 4, comma 2, dell'OCDPC n. 994, nel contesto delle disposizioni adottate per lo stato di emergenza derivante dall'eccezionale afflusso di migranti nel territorio nazionale, dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 aprile 2023 e prorogato con Delibera del 5 ottobre scorso, ha già previsto la possibilità, per tutta la durata di tale stato di emergenza, di derogare ai parametri di capienza per le comunità autorizzate o accreditate all'accoglienza di soggetti minori di anni 14, nella misura massima del 25% dei posti previsti dalle vigenti disposizioni.

² Per quanto riguarda i servizi da erogare, si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di accoglienza dei MSNA (di cui, in particolare, al Decreto interministeriale del 1 settembre 2016). Per la determinazione del relativo corrispettivo pro-die/pro-capite, si fa riferimento a quanto indicato dalle circolari del



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Di quanto sopra le SS.LL. vorranno informare la Prefettura del capoluogo di Regione per le conseguenti valutazioni in sede di distribuzione di tali minori nel territorio.

Si ritiene opportuno evidenziare che resta in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2000 n. 328, che attribuisce ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, da considerarsi ovviamente vevoli anche nei confronti dei minori stranieri non accompagnati.

Analogamente, si rimarca che l'art. 37-bis della l. 4 maggio 1983, n. 184 prevede che al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.

Ai fini della migliore applicazione delle disposizioni in commento, assume rilevanza strategica il monitoraggio delle presenze dei msna nelle sezioni dedicate.

Pertanto, al fine di disporre di un quadro informativo completo e aggiornato sugli inserimenti provvisori di MSNA nelle strutture di cui agli artt. 9 e 11 del D.Lgs. 142/2015, si richiede di conteggiare tali presenze nel report quotidianamente inviato da codeste Prefetture all'indirizzo mail nucleocrisi.sbarchi@interno.it in base alla circolare n. 10534 del 14 giugno 2019.

Al riguardo, si rappresenta che il file excel attualmente in uso prevede già una sezione dedicata al tracciamento delle "eccezionali presenze di msna in centri per adulti" che potrà essere utilizzata per la rilevazione richiesta. Si precisa, infine, che il dato riportato nella predetta colonna costituisce una specificazione di quello inerente le presenze complessive nel centro preso in considerazione, nelle quali i msna vanno correttamente conteggiati.

In relazione alla presenza di minori stranieri non accompagnati nei centri di cui agli artt. 9 e 11 del d lgs. 142/2015, le Prefetture entro il termine di 90 giorni, prorogabili di ulteriori 60 giorni, previsto dalla disposizione sopra citata, provvederanno ove possibile a trasferire i beneficiari tuttora minorenni verso strutture dedicate, ivi compresi i cd. CAS minori di cui al comma 3-bis dell'art. 19 in commento.

Con riferimento invece ai beneficiari che abbiano compiuto la maggiore età entro il suddetto periodo, e che manifestino l'intenzione di chiedere la protezione internazionale, sarà possibile consentirne la prosecuzione dell'accoglienza nell'ambito del circuito dei CAS.

Inoltre le Prefetture potranno inviare al Servizio Centrale le richieste di trasferimento per i msna presenti nei CAS adulti, verso i progetti della rete SAI, che saranno evase entro i limiti delle disponibilità di posti.

Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione (e, da ultimo, dalla circolare n. 1653 del 19/05/2022, che prevede il corrispettivo massimo di 60,00 euro, iva compresa).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Proprio in considerazione di tale limite, ed al fine di consentire una razionalizzazione delle attività di presa in carico di tali istanze, codeste Prefetture avranno cura di procedere alla richiesta di inserimento dei minori accolti nei CAS adulti, anche sulla base delle priorità individuate a livello locale, riservando particolare attenzione alle richieste di inserimento relative a:

- msna di cui, successivamente all'ingresso nel centro, sia emersa un'età inferiore ai 16 anni;
- ospiti minori per i quali si renda urgente il trasferimento nel SAI, in ragione delle specifiche vulnerabilità o dello specifico contesto di accoglienza;
- msna per i quali si appresta a concludersi il periodo di accoglienza consentito nelle sezioni dedicate nei CAS adulti;
- beneficiari non richiedenti asilo per i quali sia imminente il compimento della maggiore età.

In continuità con quanto illustrato nella circolare 28941 del 12 agosto 2022, le richieste inviate dalle Prefetture dovranno essere accompagnate dall'apposito modulo *excel* secondo il nuovo modello allegato (all.1), debitamente compilato in ogni sua parte, anche a cura dei responsabili delle strutture di accoglienza, ed inviate in formato editabile, assicurando di inserire nell'apposito campo il contatto della Prefettura richiedente.

Ulteriori informazioni rilevanti per la presa in carico dell'istanza potranno essere formulate nella lettera di trasmissione della scheda stessa.

Onde evitare dispersione delle informazioni e difficoltà nella gestione delle istanze, si raccomanda di indirizzare le richieste di inserimento ed i relativi allegati sia al Servizio Centrale SAI sia, a questo Ufficio, ai seguenti indirizzi:

- prefetture-segnalazioniSAI@pec.cittalia.it

- servizi.civili@pecdlci.interno.it

e per conoscenza a:

- secondaaccoglienzaemsna.dlci@interno.it

Nell'oggetto della nota di trasmissione dovrà essere riportata la seguente dicitura:
PREF_MSNA INSERIMENTO SAI.

Ogni eventuale aggiornamento delle segnalazioni trasmesse – quali, ad esempio l'allontanamento del beneficiario o il compimento della maggiore età - dovrà essere tempestivamente comunicato con testo mail ai medesimi indirizzi, avendo cura di citare nell'oggetto anche data e protocollo della segnalazione originaria, nonché il nominativo del minore interessato.

Il Servizio Centrale, nel caso di individuazione di un posto in accoglienza in un progetto della rete SAI, ne darà formale comunicazione alla Prefettura interessata, all'ente locale titolare del progetto e a questo Ufficio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Nelle more del riscontro da parte del Servizio Centrale, la Prefettura avrà cura di interessare i servizi sociali locali, per assicurare gli interventi di competenza, ferma restando la possibilità per il Comune che assicuri l'accoglienza ai sensi dell'art. 19, comma 3 del d.lgs. 142/2015, di accedere ai contributi previsti, nei limiti delle risorse disponibili, attraverso il Fondo msna di cui all'art.1 c.181 della legge n.190 del 23 dicembre 2014.

L'articolo 7 del decreto-legge, ispirandosi alla medesima esigenza sottesa all'adozione dell'articolo 5, comma 1, lett. a), mediante la novella apportata al comma 2 dell'articolo 11 del d. lgs. n. 142/2015, prevede che nei casi di estrema urgenza si possa derogare ai parametri di capienza previsti per i centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11 del medesimo decreto legislativo, in deroga alle disposizioni normative e amministrative richiamate, nella misura non superiore al doppio dei posti previsti dalle medesime disposizioni. Al riguardo, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul fatto che la disposizione, ai fini della definizione delle modalità attuative si tali deroghe, prevede che i Prefetti si avvalgono di una commissione tecnica, da istituire senza nuovi o maggiori oneri finanziari, nella composizione specificamente individuata.

Preme evidenziare l'opportunità che i componenti della suddetta commissione, indicati puntualmente nella norma in commento, siano consapevoli della natura derogatoria della previsione e dunque del comune obiettivo indicato dalla legge di individuare congiuntamente – con spirito costruttivo e di leale collaborazione – efficaci modalità attuative della disposizione, se del caso mediante la definizione di adeguate misure compensative.

Anche per tale ipotesi si evidenzia la necessità di provvedere all'adeguamento dei rapporti contrattuali relativi alla gestione dei servizi, mediante la stipula di appositi atti aggiuntivi.

L'articolo 8 risponde all'esigenza di garantire ai Comuni nel cui territorio insistono centri governativi di cui all'articolo 9 del d. lgs. n. 142/2015, ovvero punti di crisi (cd. hotspot) di cui all'articolo 10-ter del d. lgs. n. 286/1998, un fondamentale supporto nella gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connesso alle attività dei predetti centri o al transito dei migranti nei Comuni di frontiera situati presso i confini degli altri Stati europei: a tal fine, è prevista la possibilità per il Prefetto territorialmente competente di assicurare direttamente il servizio in questione, fino al 31 dicembre 2025: al riguardo, si richiama l'attenzione sul comma 2, che consente il ricorso alle procedure di affidamento diretto, anche in deroga all'articolo 50 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

La disposizione in commento rimette al un Decreto del Ministro dell'interno l'individuazione degli ambiti territoriali in cui essa si applica e gli importi rispettivamente da



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

attribuire ai Prefetti interessati. Per i seguiti di competenza delle Prefetture interessate, si fa riserva di comunicare l'avvenuta adozione del Decreto ministeriale in discorso.

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 8 in commento e nelle more del suddetto Decreto ministeriale le SS.LL. potranno intraprendere – in via preparatoria - opportuni contatti con i Comuni interessati.

Sono fatte salve le disposizioni emergenziali adottate dal Capo Dipartimento della protezione civile in ragione dell'emergenza per l'eccezionale afflusso di migranti nel territorio italiano prorogata, come sopra evidenziato, per ulteriori sei mesi con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 5 ottobre 2023 e le indicazioni impartite dallo scrivente, in veste di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'OCDPC n. 984 del 16 aprile 2023, con circolari n. 4167 del 21/4/2023 e n. 4440 del 28 aprile 2023.

In via generale, come da ultimo evidenziato con circolare a firma della scrivente in data 11 gennaio scorso, si ribadisce la rilevanza strategica dell'azione delle SS.LL. in materia di monitoraggio e controllo dei centri e strutture di accoglienza e di trattenimento attivi nel territorio nazionale, al fine di prevenire e/o sanzionare gestioni inadeguate e comunque non rispondenti ai livelli e ai dettami previsti dalle vigenti disposizioni di settore.

Si ringrazia per la consueta apprezzata collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

(Laura Lega)